

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

la REGIONE LAZIO, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione appaltante, nella persona di _____ nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca domiciliata per la carica in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (di seguito indicata “REGIONE”) (PEC: sviluppoeconomico@pec.regione.lazio.it)

E

la società XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P. IVA XXXXXX (di seguito indicata “IMPRESA”), nella persona XXX nata a XXXX il xxxx ed ivi xxxxxxxx, c.f. xxxxxxxx, che interviene nella sua qualità di Rappresentante legale della IMPRESA,

PREMESSO

che con Determinazione n° XXXXX del xxxxxxxxxxxxxxxx, è stato affidato, previa procedura di affidamento, ai sensi 76, comma 2, lett. b) n.3) del D.lgs. 36/2023 all'IMPRESA il servizio di ricerca e analisi sul livello digitalizzazione dei Capoluoghi della Regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), tramite ICity Rank, quale strumento di misurazione dell'avanzamento della trasformazione digitale nei capoluoghi - CUP F81C25000010009 CIG n.;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

1. La REGIONE affida all'IMPRESA, che accetta, il servizio di ricerca e analisi sul livello digitalizzazione dei Capoluoghi della Regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), tramite ICity Rank, quale strumento di misurazione dell'avanzamento della trasformazione digitale nei capoluoghi, così articolato:

- analizzare lo stato attuale del livello di digitalizzazione delle quattro Città;
- individuare le traiettorie di sviluppo digitale, anche in relazione agli investimenti del PNRR e dei fondi strutturali;
- individuare i punti di forza ed i punti di miglioramento rispetto al contesto nazionale e a città simili.

ART. 2 – Svolgimento delle attività

1. L'IMPRESA, nell'ambito dello svolgimento del SERVIZIO, si impegna a realizzare le attività previste entro i termini stabiliti dal successivo articolo 3.

ART. 3 - Durata

1. La prestazione del SERVIZIO decorrerà dalla data della sottoscrizione del CONTRATTO e avrà durata biennale.

ART. 4- Compenso

1. Il corrispettivo per il SERVIZIO è stabilito in € 78.040,00 (€ 64.000,00 di imponibile più € 14.080,00 di IVA).

ART. 5 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 avviene in unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura, a titolo di saldo, dopo l'approvazione da parte della Regione delle attività svolte.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, la fattura dovrà recare il codice identificativo della gara (C.I.G.) e il CUP.

3. Il suddetto pagamento sarà emesso in favore della IMPRESA con accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato: xxxxxxxxxxxxxxxx acceso presso il XXXXXXXXXXXX.

4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:

-XX;

-XX.

5. È facoltà della Società sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, la IMPRESA si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato al comma 2.

7. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, il CONTRATTO si risolverà automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("CODICE PRIVACY"), si precisa che i dati forniti dall'Impresa sono trattati dalla REGIONE esclusivamente per la gestione del presente contratto.

2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CODICE PRIVACY e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del CODICE PRIVACY. Titolare del trattamento è la REGIONE, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 7 – Inadempienze e penali

1. L'Amministrazione regionale procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione regionale procederà all'immediata contestazione all'IMPRESA delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'appaltatore potrà inviare, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione.

2. L'Amministrazione regionale, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione della seguente penale:

a) per la realizzazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal contratto verrà applicata una penale di 90,00 euro per ogni inadempienza, determinata dall'Amministrazione regionale in base alla gravità dell'inadempienza.

3. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne di cui all'offerta presentata dovranno essere documentate e notificate dalla IMPRESA con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Lazio – Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca - PEC sviluppoeconomico@pec.regione.lazio.it .

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi subiti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore di servizio a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

5. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 8 — Spese contrattuali ed oneri

1. Fanno capo all'IMPRESA, in qualità di soggetto affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non debbono gravare sull' ente committente.

Art. 9 - Foro competente

1. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o esecuzione del CONTRATTO è esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 10 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel CONTRATTO, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del Codice Civile.

L'IMPRESA

REGIONE LAZIO

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXxxx, Rappresentante legale dell'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiara di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 e di approvarle espressamente.

L'IMPRESA